



Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., del contratto stipulato con il RTI GRUPPO ECOSAFETY S.R.L. (mandataria) + ECOSYSTEMS HSE S.R.L. (mandante) per i servizi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998 e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché dei Servizi medico-sanitari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e incarico di Medico Competente per mesi 24, oltre al servizio “su richiesta” di Presidio Sanitario presso la sede dell’AIFA-CIG 8632135725 - CUI S97345810580202000013.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso “Regolamento”);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *“specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 106, comma 2 in virtù del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *“se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla*

base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni";

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per la parte vigente;

Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Visto il contratto per i servizi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998 e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché dei Servizi medico-sanitari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e incarico di Medico Competente per mesi 24, oltre al servizio "su richiesta" di Presidio Sanitario presso la sede dell'AIFA - CIG 8632135725, stipulato con l'OE RTI GRUPPO ECOSAFETY S.r.l. (mandataria) e ECOSYSTEMS HSE S.r.l. (mandante) in data 16/04/2021 e avente decorrenza dal 17/04/2021, per un importo di € 131.000,00 (centotrentunomila/00) oltre IVA, come autorizzato con Determina del dirigente dell'Area amministrativa n. 87 del 07/04/2021;

Considerato che tra le attività oggetto del contratto rientrano i servizi relativi alla valutazione del fabbisogno formativo, progettazione ed esecuzione delle attività di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi previsti dal d. lgs. 81/2008 e s.s.m.m.i.i. (art. 15 comma 1, lettere n) – o) – p) e artt. 36, 37), da attuarsi secondo un fabbisogno indicativo stimato da AIFA e riportato nel Capitolato Tecnico di gara, che è parte integrante del contratto;

Preso atto che l'AIFA ha ravvisato l'esigenza di formare ed aggiornare i propri lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in ottemperanza all'art. 37 comma 9 del d.lgs. 81/2008 e al DM 10/03/1998, anche mediante l'erogazione di ulteriori corsi di formazione in tal senso, non rientranti tra quelli già espressamente previsti in contratto;

Visto il Modulo 232_01 di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" trasmesso dall'Area Amministrativa, prot. n. 0033194-AIFA-AIFA-P del 18/03/2022 e assunto in pari data dall'Ufficio contabilità e bilancio al prot. n. 0033213-AIFA-AIFA-A, con il quale è stata richiesta, al fine di adempiere all'obbligatorietà, ai sensi del d.lgs. 81/08, dell'aggiornamento

periodico degli addetti antincendio, una variante in corso d'opera del suddetto contratto CIG 8632135725, per un importo massimo non garantito di € 2.870,00 (duemilaottocentosettanta/00) oltre IVA - pari al 2,19% dell'importo contrattuale - per l'erogazione dei seguenti corsi di formazione:

- n. 5 corsi di aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio antincendio MEDIO (max. n. 15 partecipanti a corso);
- n. 2 corsi di formazione iniziale per addetti antincendio in attività a rischio antincendio MEDIO (max. n. 15 partecipanti a corso);

Preso atto altresì del visto della "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 26/2022 rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 23/03/2022 attestante la copertura finanziaria;

Visto il preventivo del RTI GRUPPO ECOSAFETY S.R.L. del 11/03/2022, acquisito in data 14/03/2022 al prot. AIFA n. 0030410, relativo all'organizzazione ed erogazione del corso di Prevenzione incendio e del corso di aggiornamento di prevenzione incendio rischio per un importo complessivo di € 2.870,00 (duemilaottocentosettanta/00) oltre IVA, così suddiviso:

CORSO DI FORMAZIONE	COSTO
Prevenzione incendio rischio medio della durata di 8 ore in modalità videoconferenza per la parte teorica e presso nostra sede per la parte pratica	€ 560,00+ IVA ad edizione Fino a max di 15 partecipanti ad edizione
Aggiornamento prevenzione incendio rischio medio della durata di 5 ore in modalità videoconferenza per la parte teorica e presso nostra sede per la parte pratica	€ 350,00+ IVA ad edizione Fino a max di 15 partecipanti ad edizione

Vista la Relazione del DEC del 14/03/2022, assunta al prot AIFA n. 42000-AIFA-AIFA-A del 07/04/2022, alla quale integralmente si rimanda per gli aspetti motivazionali, con la quale il DEC del contratto in parola ha proposto la suddetta modifica al fine dell'erogazione dei corsi di aggiornamento periodico degli addetti antincendio dell'Agenzia, obbligatori ai sensi del d.lgs. 81/08, confermando la regolarità e correttezza delle prestazioni sinora eseguite dal RTI fornitore e reputando congrui i costi unitari indicati nel preventivo dal fornitore ed espressamente attestando che i suddetti prezzi *"risultano inferiori a quelli previsti dalla Convenzione CONSIP per la prestazione di servizi finalizzati all'adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) – edizione 4 – Lotto 6"*;

Considerato che ai sensi dell'art. 106 comma 1 D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende"*;

Preso atto del nulla osta rilasciato dal RUP della procedura *de qua* con e-mail del 15/03/2022, con il quale è stata autorizzata la richiesta modifica, sussistendo nel caso di specie di tutte le condizioni richieste dall'art. 106 comma 2 del Codice, in primo luogo, che si

tratta di modifica sotto soglia comunitaria che non supera il 10% per servizi e forniture e in secondo luogo che la medesima non altera la natura generale del contratto;

Rilevato che tale modifica comporterà ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo contrattuale già autorizzato con la Determina del dirigente dell'Area amministrativa n. 87 del 07/04/2021, e in particolare comporterà una spesa massima non garantita pari a € 2.870,00 (duemilaottocentosettanta/00) oltre IVA;

Considerato pertanto che in virtù di tale modifica, AIFA potrà disporre dell'ulteriore servizio di organizzazione ed erogazione del corso di Prevenzione incendio e del corso di aggiornamento di prevenzione incendio rischio per i propri in ottemperanza all'art. 37 comma 9 del d.lgs. 81/2008 e al DM 10/03/1998;

Ritenuto opportuno nel caso di specie procedere alla modifica del contratto in argomento, sussistendo tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica del contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la modifica del contratto stipulato con il RTI GRUPPO ECOSAFETY S.R.L. in qualità di mandataria, e ECOSYSTEMSHSE S.r.l., in qualità di mandante, per l'erogazione di corsi di formazione e aggiornamento riservati ai lavoratori dell'Agenzia Italiana del Farmaco incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza - CIG 8632135725 - CUI S97345810580202000013.
2. Per effetto della presente variante in corso d'opera, l'Agenzia potrà richiedere - nei limiti del 2,19% dell'importo contrattuale pari ad un ammontare massimo non garantito di € 2.870,00 (duemilaottocentosettanta/00) oltre IVA - l'erogazione dei suddetti corsi di formazione.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. E' autorizzato, per la predetta modifica, l'ulteriore importo massimo non garantito di € 2.870,00 (duemilaottocentosettanta/00) oltre IVA, rispetto all'importo contrattuale già autorizzato con la Determina del dirigente dell'Area amministrativa n. 87 del 07/04/2021.
2. La spesa relativa al presente provvedimento graverà *pro quota* sul budget degli anni 2022 e 2023.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato dal RTI Gruppo Ecosafety S.r.l.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Antonino Laganà
Firmato digitalmente da: LAGANA ANTONINO
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 21/04/2022 10:57:48

Allegati:

- 1) Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 23/03/2022 n. 26/22 attestante la copertura finanziaria;
- 2) Preventivo dell'OE RTI GRUPPO ECOSAFETY S.R.L. + ECOSYSTEMS HSE S.r.l. del 11/03/2022;
- 3) Relazione del DEC;
- 4) E-mail del RUP del 15/03/2022.

Pubblicato sul profilo del committente in data 22/04/2022